

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2007, n. 2298.

Regolamento regionale n. 3/2002 «Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie». Art. 5: Integrazione della composizione del Nucleo di valutazione per l'accreditamento istituzionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la D.G.R. n. 367 del 27 marzo 2003 con cui è stato istituito il N.V.A.,

Viste la D.G.R. 116 del 25 gennaio 2006 e la D.G.R. n. 1986 del 22 novembre 2006 con cui è stato ridefinito detto Nucleo in seguito alla sostituzione di alcuni rappresentanti;

Viste le comunicazioni dei direttori generali delle Aziende sanitarie n. 1 e n. 3;

Vista la comunicazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia che ha confermato il proprio rappresentante;

Considerato che in virtù di queste variazioni è necessario rideterminare i componenti del N.V.A.;

Vista la deliberazione n. 354 del 5 marzo 2007 con cui la Giunta regionale ha approvato il regolamento interno del N.V.A.;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge:

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di integrare la segreteria del Nucleo di valutazione con la dott.ssa Linda Richieri funzionario della Direzione regionale sanità e servizi sociali e coordinatore dei valutatori in addestramento formati dalla Regione;

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Regolamento regionale n. 3/2002 «Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie». Art. 5: Integrazione della composizione del Nucleo di valutazione per l'accreditamento istituzionale.

L'art. 4 del regolamento regionale 31 luglio 2002, n. 3 stabilisce che la struttura competente della Direzione regionale sanità e servizi sociali si avvale di un Nucleo di valutazione per l'accreditamento dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività sanitaria e delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie in possesso dei requisiti minimi di legge.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento sono state acquisite le formali designazioni dei direttori generali delle Aziende sanitarie dell'Umbria.

Con atto n. 367 del 27 marzo 2003 è stato istituito il N.V.A successivamente, con D.G.R. 116 del 25 gennaio 2006 e con D.G.R. n. 1986 del 22 novembre 2006, tale Nucleo è stato rideterminato.

Nella seduta del 26 settembre 2007 i componenti del Nucleo di valutazione per l'accreditamento istituzionale hanno espresso il proprio parere circa l'opportunità che alle sedute del Nucleo sia presente anche la dott.ssa Linda Richieri in quanto responsabile delle verifiche di accreditamento e coordinatrice dei valutatori in addestramento.

Il Nucleo ritiene infatti che la sua presenza alle sedute sia necessaria per fornire elementi utili sulle valutazioni riportate nelle schede elaborate dai team-leader dopo le verifiche di audit effettuate presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Perugia, lì 18 dicembre 2007

L'istruttore
F.to ELISA CIOCIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2007, n. 2299.

Pubblicità sanitaria. Determinazioni in merito al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 per la parte vigente e le successive modifiche ed integrazioni nonché la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge 175 del 5 febbraio 1992, «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie»;

Vista la legge regionale n. 3 del 2 marzo 1999 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria» in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006;

Preso atto della sentenza della Corte di cassazione civile, sez. III, n. 652 del 15 gennaio 2007;

Considerata la nota prot. 0031805 - P - del 22 ottobre 2007 DGRUPS I.5.h.a.2, del Ministero della salute;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

a) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

b) di prendere atto che il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto di svolgere pubblicità informativa;

c) di prendere atto che viene demandato agli Ordini e Collegi professionali, la vigilanza sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità fatta salva comunque la competenza delle ASL, da un punto di vista generale, a salvaguardia del cittadino utente;

d) di notificare agli Ordini e alle ASL il presente atto;

e) di dichiarare che questo atto è immediatamente esecutivo;

f) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Pubblicità sanitaria. Determinazioni in merito al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.**

La legge 175 del 5 febbraio 1992, «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie», all'art. 5, prevedeva che la pubblicità di cui all'articolo 4 della stessa legge fosse autorizzata dalla

regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che dovevano garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione.

L'emanazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006 stabilisce che «...In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) omissis.....;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine». Tale disposizione ha di per se operato un'abrogazione implicita della L. 175/92 lasciando a carico degli Ordini la vigilanza sul rispetto della correttezza professionale e sui criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali. A tale proposito si è pronunciata anche la Corte di cassazione civile, Sez. III, con sentenza n. 652 del 15 gennaio 2007 stabilendo che.... «il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248,..... ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario...».

Sull'argomento si è anche espresso, con nota prot. 0031805 - P - del 23 ottobre 2007 DGRUPS I.5.h.a.2, il Ministero della salute affermando che il decreto Bersani opera un'imprescindibile abrogazione sia del preventivo nulla osta dell'Ordine sia della successiva autorizzazione demandando agli Ordini e Collegi professionali, previo adeguamento delle norme deontologiche e dei codici di autodisciplina, la vigilanza sul rispetto delle regole di correttezza professionale, affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela dai rischi derivanti da forme di pubblicità ingannevole e nell'interesse dell'utenza. Alla luce di quanto sopra illustrato si propone alla Giunta di prendere atto, dando altresì allo stesso, l'immediata esecutività.

Perugia, lì 17 dicembre 2007

L'istruttore
F.to LUCA ORLANDI - GONARIO GUAITINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 dicembre 2007, n. 2316.

Eventi sismici 1997. Interventi su edifici privati. Spese tecniche. Determinazione dell'importo massimo ammissibile a contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argo-